



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.7618 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari IV e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 1997,n.14"
(Reg.Gen.n.357)**

Ad iniziativa del Consigliere Pasquale Sommese.
Depositata il 25 giugno 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **27 GIU. 2008**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di Legge

“Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 21 maggio 1997, n.14”

Ad iniziativa del Consigliere Pasquale Sommesse

Ruolo Generale n.357



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

L'art.2, comma 38, della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008), anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica ed in ottemperanza agli obblighi comunitari, stabilisce che in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato, le regioni debbano provvedere, entro il 1 luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali al fine di pervenire ad una loro gestione secondo principi dell'efficienza e della riduzione della spesa.

La delimitazione di detti ambiti dovrà avvenire valutando prioritariamente i territori provinciali quali ambiti stessi, al fine di attribuire le funzioni in materia di servizio idrico integrato alla Provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi. In relazione agli obblighi imposti dal menzionato art. 2, comma 38, della legge finanziaria 2008, anche sulla base dell'esperienza maturata nel periodo successivo all'attuazione della l.r.n. 14/97 si propone, con il testo di legge, un riassetto degli ATO delimitandoli sulla base dei territori provinciali, al fine di garantire omogeneità territoriale ed infrastrutturale.

Tale delimitazione, di fatto già realizzata con la l.r. n. 14/97 e con la legge finanziaria regionale 2007, comporta la sola suddivisione provinciale dell'ATO n. 1 – Calore Irpino in 2 ambiti provinciali: Avellino e Benevento ed il mantenimento dell'ATO n. 3 – Sarnese Vesuviano, in quanto i comuni del territorio nord orientale della provincia di Salerno e quelli vesuviani, nolani e della costiera sorrentina, risultano essere, per quanto riguarda le infrastrutture idriche, fognarie e depurative, fortemente interconnessi, considerato anche la notevole estensione territoriale della provincia di Salerno.

La proposta di delimitazione del territorio regionale per l'organizzazione del servizio idrico integrato in numero di sei ambiti, raggiunge la piena efficacia mediante la costituzione della società S.p.A., denominata "Campaniacque", interamente partecipata dalla Regione Campania. La costituzione, infatti di tale società nasce dall'esigenza di avere una struttura che gestisca in maniera equa e paritaria le risorse addotte dai grossi acquedotti exstraregionali che allo stato sono gestiti dalla Regione Campania e provvedono all'alimentazione idropotabile di gran parte delle province di Napoli, Benevento e Caserta, capoluoghi compresi, e di vari comuni della provincia di Salerno per un totale di circa cinque milioni di abitanti, evitando in tal modo il verificarsi di sperequazioni tra i cittadini del territorio regionale in merito alla qualità del servizio ricevuto ed ai costi tariffari corrisposti.

Tale società provvederà, altresì, al controllo, al coordinamento ed alla regolazione delle attività dei diversi ATO.



Consiglio Regionale della Campania

Art.1

1. L'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 è così modificato:

“Art.2

1. Gli ATO per la gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono i seguenti:
 - a) ATO n. 1, denominato AVELLINO;
 - b) ATO n. 2, denominato NAPOLI;
 - c) ATO n. 3, denominato SARNESE VESUVIANO;
 - d) ATO n. 4, denominato SELE;
 - e) ATO n. 5, denominato TERRA DI LAVORO;
 - f) ATO n. 6, denominato BENEVENTO” .



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione campania.